

IMU e TASI - USO GRATUITO 2019

COMUNE DI GERENZANO

*art.13, 3 co., D.L. 201/2011, conv.L n.214/2011,
così come mod.dall'art.1, co.10, L 208 del 28/12/2015.*

I calcoli IMU e TASI devono essere effettuati per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

DEROGA:

- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda **nello stesso comune** un altro immobile **adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Può possedere altre pertinenze ed immobili non destinati ad uso abitativo (Risoluzione n.1/DF/2016);

REQUISITI:

- il comodatario la utilizzi come **abitazione principale (NON VERSA TASI)**;
- il contratto di comodato deve essere registrato in duplice copia presso l'Agenzia delle Entrate;
- il comodante non possieda più di due immobili (abitazioni non di lusso), di cui uno dato in comodato e uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Dichiarazione IMU).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di stabilità 2016;
- Regolamento IUC vigente – componente IMU art. 12 bis;
- Delibera C.C. n. 3 e 4 del 18/03/2019 – Aliquote IMU e TASI per l'anno 2019.

- **IMU:** la base imponibile è **ridotta del 50 per cento** con l'aliquota al **6,9 per mille**;
- **TASI:** la base imponibile è **ridotta del 50 per cento** con l'aliquota al **2,5 per mille** (in misura del **70%** per il possessore, invece, il comodatario non pagherà la TASI per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze).